



PROVINCIA DI LECCE

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

C. R. A972

Protocollo Generale degli Atti di Determinazione
n. 432 del 10/04/2024

OGGETTO: ECOLIO2 S.R.L. - IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI LIQUIDI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI (IPPC COD. 5.1. E 5.3.), SITO IN PRESICCE, LOC. "SPIGGIANO-CANALE" AUTORIZZATO CON A.I.A. CON LA D. D. N. 117 DEL 18/05/2011. RIESAME A.I.A. EX ART. 29-OCTIES DEL D. LGS. N. 152/2006.
DINIEGO ALLA PROSECUZIONE DI ATTIVITÀ.

Dirigente

Visto:

- l'art. 107, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, il quale stabilisce che spettano ai Dirigenti tutti i compiti, compreso l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'Ente o non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale;
- l'art. 107, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai Dirigenti, tra l'altro, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
- l'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 267/2000, che stabilisce: "*Spettano alla Provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori: g) - Organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore*";
- il Decreto del Presidente della Provincia di Lecce n. 20 del 12/05/2023, con cui è stato attribuito all'ing. Fernando Moschettini l'incarico di dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica ai sensi dell'art. 110, c. 1, del D. Lgs. n.267/2000;

Viste le disposizioni normative vigenti in materia di autorizzazione integrata ambientale e, nello specifico:

- la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea n. 96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, così come modificata dalle Direttive n. 2003/35/CE, n. 2003/87/CE e n. 2008/01/CE;
- Il D. Lgs. n. 372 del 04/08/1999 recante "*Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento*", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo Decreto;
- il D.Lgs. n. 36 del 13/01/2003 dal titolo "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*";
- il D. M. del 31/01/2005, recante "*Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, per le attività elencate nell'allegato I del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372*";
- il Titolo III - bis con oggetto "*L'Autorizzazione Integrata Ambientale*", della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, che disciplina le modalità e le condizioni per il rilascio dell'A.I.A. al fine di attuare a livello comunitario la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento per alcune categorie di impianti industriali;

- l'elenco delle attività soggette ad Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) ei sensi dell'articolo 6, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii. riportato nell'Allegato VIII alla Parte II dello stesso Decreto Legislativo, come modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014, ed in particolare le attività di cui al punto 5.1, lett. a) e lett. b), e al punto 5.3, lett. a), del medesimo elenco;
- la D.G.R. Puglia n. 1388 del 19/09/2006 dal titolo *“Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59. Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Individuazione della “Autorità Competente” - Attivazione delle procedure tecnico-amministrative connesse”*;
- la L.R. Puglia n. 17 del 14/06/2007 con oggetto *“Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”*;
- il D.M. 27/09/2010 con oggetto *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”*;
- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 334/17 del 17/1/2010;
- la L. R. Puglia n. 3 del 12/02/2014 dal titolo *“Esercizio delle funzioni amministrative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), Rischio di incidenti rilevanti ed Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale”*;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare n. 58 del 06/03/2017 con oggetto *“Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III-bis della Parte Seconda, nonché ai compensi spettanti ai membri della commissione istruttoria di cui all'articolo 8-bis”*;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 36 del 12 gennaio 2018 con oggetto *“Adeguamento regionale ai sensi dell'art. 10 comma 3, del D. M. n. 58/2017”*;
- l'Allegato IX alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 che elenca, tra le autorizzazioni ambientali sostituite dall'Autorizzazione Integrata Ambientale, in particolare le seguenti:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006;
 2. Autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006 e dell'art. 14, c. 2, del R. R. n. 26/2013;
 3. Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210 del D.Lgs. n. 152/2006);
- l'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006 e s. m. i., che:
 - al comma 3, stabilisce che *“Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso...b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”* e al comma 5, che *“...il gestore presenta...tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione, ivi compresi...l'aggiornamento di tutte le informazioni di cui all'art. 29-ter comma 1”*;
 - al comma 10 dispone che *“il procedimento di riesame è condotto con le modalità di cui agli artt. 29-ter c.4 e 29-quater”*;
- l'art. 29-ter comma 1 del D. Lgs n. 152/2006 che stabilisce *“la domanda deve contenere le seguenti informazioni: a) descrizione dell'installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata; d) descrizione dello stato del sito di ubicazione dell'installazione”*;
- l'art. 29-quater che disciplina la procedura per il rilascio dell'A.I.A. e stabilisce che l'Autorità competente debba convocare apposita conferenza dei servizi ex art. 14 e segg. della L. 241/1990 *alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale oltre al soggetto richiedente l'autorizzazione, nonché, ... le altre amministrazioni competenti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti contestualmente al rilascio dell'A.I.A.”* e che, nell'ambito della conferenza, il Comune interessato, esprimerà i pareri di competenza, ovvero il parere del Sindaco quale Autorità Sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del R. D. 27/7/1934 n. 1265, nonché il parere di compatibilità urbanistica ai sensi dell'art. 208 c.1 del D. Lgs. 152/2006;
- l'art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 con oggetto *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”*;
- la D.G.R. n. 648 del 05/04/2011 con oggetto *“Linee guida per l'individuazione delle modifiche sostanziali ai sensi della parte seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e per l'indicazione dei relativi percorsi procedurali”*;

Premesso che:

- con Deliberazione n. 12 del 15/02/1993, il Consiglio Comunale di Presicce approvò la localizzazione sul proprio territorio di un impianto per il trattamento delle acque di vegetazione (rifiuto non pericoloso riveniente dalla produzione di olio di oliva);
- con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1663 del 30/05/1994, la Provincia di Lecce - ad esito del processo di valutazione del progetto presentato dalla Società Ecolio 2 S.r.l (d'ora innanzi indicata per brevità "Società" o "gestore") corredato da tutti gli elaborati e le certificazioni richiesti dall'Allegato A alla L. R. n. 30 del 03/10/1986 ed in particolare di quella prevista al punto 5.01 "*Parere della commissione edilizia comunale*" e al punto 5.02 "*Parere sulla localizzazione dell'impianto espresso dal comune sul cui territorio ricade*" - approvò ai sensi dell'art. 6 della medesima L.R. n. 30/1986 il progetto per la realizzazione dell'impianto di trattamento di acque di vegetazione costituito da una sezione termica di evaporazione e da una sezione biologica di finitura della parte evaporata, con potenzialità di 24.000 tonnellate/anno di rifiuto liquido;
- con nota acquisita al prot. prov. 31546 del 05/07/1994, la Società, presentò alla Provincia di Lecce un'istanza per l'approvazione di un progetto di variante che prevedeva presso lo stesso impianto, il trattamento in modo integrato di acque di vegetazione e di reflui provenienti da civili abitazioni (rifiuti liquidi trasportati da autobotti), per un quantitativo massimo di 500 mc/giorno;
- con successiva nota acquisita al prot. prov. n. 270 del 07/01/1999, la Società chiese l'autorizzazione per l'estensione dell'elenco di tipologie di rifiuti liquidi da trattare nell'impianto, includendovi numerosi codici CER di rifiuti non pericolosi ed alcuni codici CER di rifiuti pericolosi;
- con la Deliberazione di Giunta n. 666 del 21/05/1999 la Provincia di Lecce, tenuto anche conto di quanto previsto all'art. 51, c. 3, della L. n. 241/1990, deliberò di demandare al Dirigente del Settore Ambiente provinciale:
 - a) *il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio degli impianti che trattano rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997 (Decreto Ronchi), i cui progetti fossero stati già approvati ai sensi dell'art. 27 dello stesso Decreto;*
 - b) *le approvazioni di modifiche e integrazioni delle attività di gestione di rifiuti già autorizzate, qualora dette modifiche non costituissero formali varianti progettuali per gli impianti;*
- con Determinazione Dirigenziale n. 2766 del 28/07/1999, pertanto, il Dirigente pro tempore del Settore Ambiente della Provincia di Lecce – ad esito dell'esame della documentazione trasmessa dalla Società prevista nell'Allegato E alla L. R. n. 30 del 03/10/1986 - autorizzò la Società, in via provvisoria per un solo anno, all'esercizio dell'impianto per trattare acque di vegetazione, rifiuti liquidi provenienti da fosse settiche ed altri rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 5186 del 20/11/2000 il Dirigente pro tempore del Settore Ambiente della Provincia di Lecce autorizzò in via definitiva la Società a trattare presso l'impianto di Presicce tutti i rifiuti già assentiti con la precedente Determinazione n. 2766/1999, con in aggiunta la discrezionalità riconosciuta al gestore di poter decidere di utilizzare la sezione termica e la sezione biologica in modalità disgiunta e autonoma oppure congiuntamente e in modo sequenziale, a seconda della tipologia di rifiuti da trattare;
- con Deliberazione n. 470 del 12/07/2002 la Giunta della Provincia di Lecce, approvò, ai sensi dell'art. 27 dell'allora vigente D.Lgs. n. 22 del 05/02/1997, il progetto di ampliamento della linea di trattamento di liquami da fosse settiche situata all'interno dell'impianto in oggetto, aumentandone la potenzialità fino a 1.700 mc/giorno;
- con Determinazione Dirigenziale del Settore Ambiente della Provincia n. 4366 del 24/07/2002 di Lecce, fu autorizzato l'esercizio della nuova sezione, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997, e fu ridefinito l'elenco dei codici CER di rifiuti trattabili nell'impianto, alla luce della nuova classificazione dei rifiuti di cui alla Decisione della Commissione europea 2000/532/CE del 3 maggio 2000 e dell'art. 1, c. 15, della L. n. 443 del 21.12.2001;
- con Determinazione del Dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 117 del 18/05/2011 fu rilasciata in favore della Società l'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 per l'impianto di trattamento di rifiuti liquidi in argomento, per i codici di attività IPPC 5.1 e 5.3, in sostituzione dei precedenti atti autorizzativi rilasciati dalla Regione (autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex D.P.R. n. 203/1988) e dalla Provincia di Lecce (autorizzazioni al trattamento di rifiuti ex artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/1997);
- con successiva Determinazione n. 221 del 09/09/2013, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia rilasciò, per lo stesso impianto in argomento, il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) ai sensi della L. R. n. 11/2001, sulla base del giudizio favorevole condizionato di compatibilità ambientale espresso dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 27/08/2013;

- nei giorni 4, 13, 17 e 19 dicembre 2018, personale tecnico dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’ambiente della Puglia (ARPA) – DAP di Lecce unitamente ad alcuni agenti della Polizia Provinciale, svolsero un’attività di ispezione ambientale straordinaria sull’impianto in argomento a conclusione della quale trasmisero, con nota prot. 11955 del 19/02/2019 acquisita al prot. prov. n. 8623 del 20/02/2019, le risultanze dell’attività svolta che dimostrarono l’urgenza di una revisione generale dell’impianto, sia nelle parti strutturali, che nelle modalità di gestione dello stesso;
- con nota prot. n. 56786 del 30/10/2018 la Provincia di Lecce - ad esito delle suddette verifiche e tenuto conto della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del 17 agosto 2018 della Decisione (UE) 2018/1147 della Commissione Europea del 10/08/2018 in merito alle BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti - comunicò alla Società l’avvio del procedimento di riesame dell’A.I.A., ai sensi dell’art. 29-octies, c. 4, lett. d), del D. Lgs. n. 152/2006;
- con nota prot. n. 13903 del 25/03/2019, pertanto, la Società presentò formale istanza di riesame A.I.A. ai sensi dell’art. 29-octies, c. 5, del D. Lgs. n. 152/2006 con contestuale richiesta di modifica non sostanziale, per la installazione dei dispositivi e delle attrezzature necessari per l’adeguamento dell’impianto alle BAT Conclusions;
- in riscontro alla predetta richiesta, questo Servizio, con nota prot. 14339 del 26/03/2019, convocò la Conferenza di Servizi ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990 e s.m.i. per il riesame A.I.A. dell’impianto in argomento;
- in data 03 maggio 2019, nel corso della prima seduta della Conferenza dei Servizi convocata dalla Provincia di Lecce ai sensi dell’art. 14 della L. n. 241/1990, fu esaminata la proposta progettuale riguardante le modifiche impiantistiche proposte per l’abbattimento ulteriore delle emissioni odorigene della sezione biologica e delle emissioni convogliate della sezione termica; in particolare, per la sezione biologica fu proposta la copertura di alcune stazioni, con captazione dell’aria e trattamento con filtro a carboni attivi, mentre per la sezione termica fu prevista l’installazione, a monte del filtro a carboni attivi esistente, di una unità refrigerante, per la condensazione della fase vapore che si genera nel trattamento termico, e di n. 2 colonne scrubber ad umido, per la completa rimozione delle sostanze organiche volatili sfuggite alla condensazione; l’intero sistema era pensato per garantire emissioni zero al camino Et;
- nel corso della predetta seduta le Autorità/Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi, considerate anche le criticità rilevate dal Dipartimento Ambientale Provinciale (DAP) Lecce di ARPA Puglia nel Rapporto di Ispezione A.I.A. trasmesso con la nota prot. n. 11955 del 19/02/2019, ritennero che, per rimuovere dette criticità, fosse necessario che la Società rivedesse ulteriormente le modifiche impiantistiche da apportare all’impianto, che apportasse delle modifiche al sistema complessivo di gestione dei rifiuti e che aggiornasse anche il Piano di Monitoraggio e Controllo;
- pertanto, la Conferenza dei Servizi chiese al gestore di produrre la documentazione e le informazioni aggiornate di cui all’art. 29-ter, comma 1 del D. Lgs. n. 152/2006;
- in aggiunta a quanto espresso nella suddetta prima seduta della Conferenza di Servizi, ARPA trasmise un’ulteriore richiesta di integrazioni con la nota prot. n. 38123/2019 del 17/05/2019;
- in riscontro a quanto richiesto la Società, con la nota acquisita al prot. prov. n. 30717 del 09/07/2019, trasmise la documentazione di progetto aggiornata;
- nel corso della seconda seduta della Conferenza dei Servizi svoltasi in data 26/09/2019, la Società riferì di essere intenzionata a rinunciare alla miscelazione dei rifiuti pericolosi con i rifiuti non pericolosi e comunicò che conseguentemente avrebbe apportato delle modifiche alle modalità di gestione, in modo che la linea di trattamento dei rifiuti destinati al trattamento biologico risultasse nettamente distinta dalla linea di trattamento termico di rifiuti non pericolosi e da quella di trattamento termico dei rifiuti pericolosi; nel corso della medesima seduta la Società illustrò i contenuti del progetto aggiornato che prevedeva in sintesi:
 - *Per la sezione biologica:* la copertura di alcune stazioni con captazione dell’aria e trattamento con filtro a carboni attivi; l’inserimento di quattro serbatoi di accumulo per lo scarico discontinuo ove risulterà possibile il prelievo di campioni ed il controllo analitico prima di consentire lo scarico sul suolo; l’aggiunta di un impianto a osmosi inversa a valle dei quattro serbatoi, da utilizzare come ulteriore sezione di affinamento qualora i parametri fossero superiori ai valori limite; la riconversione di un serbatoio allo stato utilizzato per la riserva idrica industriale a deposito per il rifiuto liquido “retentato” derivante dall’osmosi inversa; l’inserimento di nuove attrezzature nella sezione fanghi, la copertura di tale sezione con l’introduzione di impianto di aspirazione e convogliamento delle emissioni.
 - *Per la sezione termica:* la installazione in serie di due filtri scrubber ad umido per abbattere l’acido solfidrico e l’ammoniaca; una unità di refrigerazione per la condensazione del vapore acqueo; due filtri a carboni attivi,

montati in parallelo per garantire una continuità di filtrazione, anche in fase di sostituzione o manutenzione di uno dei due; il dispositivo di rilevamento dei SOV denominato PID, che consentirà di verificare lo stato di efficienza dei carboni attivi.

Secondo la Società l'intero sistema era stato pensato per garantire un efficace abbattimento delle emissioni al camino Et ed il sistema di filtrazione era stato sovradimensionato per poter lavorare in sicurezza;

- nel corso di detta seconda seduta della Conferenza le Autorità/Enti partecipanti chiesero alla Società:
- di effettuare una rimodulazione dell'elenco di codici CER dei rifiuti da trattare, nell'ottica della semplificazione proposta, eliminando le tipologie di rifiuti non compatibili con le linee di trattamento presenti (ad esempio solventi, oli minerali, frazioni solide dei rifiuti urbani e/o speciali) in quanto non riconducibili a soluzioni o emulsioni acquose;
- di rivedere il "Protocollo di accettazione" dei rifiuti, individuando con opportune considerazioni relative al ciclo produttivo del rifiuto, quali tipologie di CER potevano essere trattate in via esclusiva con il trattamento biologico o con il trattamento termico, e quali invece potenzialmente trattabili con entrambi, in base alle caratteristiche analitiche ed alle determinazioni effettuate al momento del conferimento;
- chiarimenti sulla gestione dei reflui nella sezione di trattamento biologico;
- integrazioni relative ai sistemi di captazione e filtrazione degli odori nella sezione di trattamento fanghi;
- modifiche e integrazioni al P.M.C.;
- integrazioni sulla valutazione dell'impatto olfattivo (cfr. nota del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia prot. n. 65842 del 17.09.2019);
- con nota prot. n. 44588 del 06/11/2019, la Società trasmise la documentazione progettuale aggiornata;
- nella terza seduta della Conferenza, tenutasi in data 10 dicembre 2019, i rappresentanti di ARPA riferirono che persistevano ancora diverse criticità e carenze informative irrisolte emerse anche sulla base dei pareri specialistici espressi dall'U.O. Agenti Fisici (prot. n. 88239 del 09/12/2019) e dal Centro Regionale Aria (prot. n. 88600 del 10.12.2019); tali criticità/carenze riguardavano, in particolare:
- il Protocollo di Accettazione (*ELDES_4*);
- l'assenza di apposita relazione tecnica necessaria per la richiesta di autorizzazione alla miscelazione di rifiuti pericolosi, in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D.Lgs. n. 152/2006, contenente tutte le informazioni richieste al comma 2 dello stesso art. 187;
- criticità su alcuni codici dell'elenco dei CER revisionato riguardanti sia la loro origine che la loro biodegradabilità;
- assenza di chiara indicazione dei codici da autorizzare per l'operazione R13;
- necessità di chiarimenti circa la planimetria *ELGRAF11_Planimetria con aree deposito rifiuti prodotti REV01*, nella quale si individuano le operazioni D15 e R13 per i depositi temporanei;
- in occasione della medesima seduta della Conferenza, in considerazione dei numerosi rilievi posti da ARPA, la Società chiese la convocazione di un apposito tavolo tecnico con la stessa ARPA finalizzato a definire gli aspetti tecnici e normativi per attuare tutte le prescrizioni impartite; il Presidente della Conferenza, preso atto della richiesta, al fine di consentire i necessari chiarimenti tecnici tra ARPA e gestore, sospese i lavori della Conferenza di Servizi;
- in data 23/12/2019 si tenne il Tavolo Tecnico, ad esito del quale la Società produsse e trasmise al Servizio scrivente, con nota acquisita al prot. prov. n. 2377 del 22/01/2020, la quarta versione degli elaborati tecnici aggiornati;
- preso atto degli aggiornamenti apportati alla proposta progettuale il Servizio scrivente, con nota prot. n. 4635 del 05/02/2020, comunicò il rinvio della ripresa dei lavori della Conferenza di Servizi e convocò un apposito Tavolo Tecnico con gli enti coinvolti per la data del 18/02/2020;
- ad esito dei lavori del Tavolo Tecnico (cfr. Verbale prot. n. 8303/2020) fu deciso di sospendere nuovamente i lavori della Conferenza di Servizi in modo da poter avviare degli accertamenti ambientali a cura di ARPA - in ottemperanza alle prescrizioni impartite nel procedimento V.I.A. di cui alla Determinazione del Dirigente Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS della Regione Puglia n. 221/2013 – i cui risultati sarebbero stati utili per la prosecuzione del procedimento di riesame A.I.A.;
- successivamente al suddetto Tavolo Tecnico furono svolte ulteriori attività di verifica richieste anche da parte della Procura della Repubblica con la nota acquisita al prot. prov. n. 17809 del 27/05/2020.;
- ad esito degli approfondimenti effettuati il Servizio scrivente ritenne che l'impianto era stato oggetto, nel corso del tempo, di una serie di trasformazioni che ne avevano modificato sostanzialmente la natura, trasformandolo

da impianto di depurazione di acque di vegetazione (con la successiva aggiunta anche di reflui civili) a impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi; il tutto senza la preventiva acquisizione di tutti i pareri necessari - tra i quali il parere comunale di compatibilità urbanistica dell'impianto – viziando, di fatto, la legittimità di tutti gli atti amministrativi successivi, tra i quali l'A.I.A. del 2011 e la V.I.A. del 2013;

- pertanto, con nota prot. n. 24057 del 10/07/2020, il Servizio scrivente chiese al Comune di Presicce-Acquarica di formulare il parere di competenza in merito alla compatibilità urbanistica dell'impianto, atteso che tale parere risultava necessario per la conclusione del procedimento di riesame A.I.A.;
- in riscontro a detta richiesta il Comune di Presicce-Acquarica trasmise:
 - il parere negativo di compatibilità urbanistica espresso dal Dirigente del IV Settore Urbanistica ed Edilizia (nota prot. n. 17778 del 02/12/2020);
 - la Deliberazione n. 6 del 05/03/2021, con la quale il Consiglio Comunale, all'unanimità, si pronunciò negativamente sullo svolgimento delle attività di trattamento dei rifiuti liquidi speciali pericolosi e non da parte di Ecolio 2 s.r.l. in quanto potenzialmente nocive per l'ambiente e pericolose per la salute pubblica (cfr. nota prot. n. 5702 del 06/04/2021);
- con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Puglia – Sede di Lecce n. 1216/2020 R.G. la Società impugnò la suddetta nota provinciale prot. n. 24057/2020;
- con Sentenza n. 679/2022 del 27/04/2022 il TAR Puglia – Sezione Seconda di Lecce si pronunciò sul suddetto ricorso:
 - specificando che il luogo deputato per la valutazione della compatibilità urbanistica dell'impianto è la Conferenza dei Servizi di riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006;
 - osservando che l'A.I.A. del 2011 comprendeva anche gli assensi di carattere edilizio ed urbanistico, in quanto *“ai sensi dell'art. 208, c. 6, del D. Lgs. n. 152/2006 l'approvazione del progetto in Conferenza dei Servizi sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali”*;
 - dichiarando, pertanto, che l'assetto dell'impianto, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista della destinazione d'uso, era da ritenersi consolidato;
- avverso la suddetta Sentenza la Provincia di Lecce presentò ricorso in appello presso il Consiglio di Stato (Ricorso n. 5548/2022 R.G., notificato il 27.06.2022) tutt'ora pendente e nel quale è stata disposta un'attività di verifica tutt'ora in corso;
- con nota prot. n. 22708 del 07/06/2022 il Servizio scrivente, tenuto conto che il ricorso pendente non costituiva, comunque, un ostacolo al prosieguo dei lavori della Conferenza finalizzati al rinnovo A.I.A., convocò la quarta seduta della Conferenza dei Servizi per la data del 12/07/2022;
- nel corso della suddetta seduta della Conferenza si registrarono i seguenti interventi:
 - il Comune di Presicce riferì che, a suo parere, l'autorizzazione del 2011 non poteva sanare la carenza iniziale presente nelle precedenti autorizzazioni in quanto l'A.I.A. fu rilasciata ai sensi dell'art. 5, al c. 14, del D. Lgs. n. 59/2005, recependo, quindi, le autorizzazioni di cui al Capitolo 5 dell'Allegato A, ovvero solo le autorizzazioni di tipo ambientale; pertanto non vi è mai stato nessun atto di approvazione che costituisse variante allo strumento urbanistico;
 - lo stesso Comune precisò che con la D.G.P. n. 1663/1994 fu approvato l'impianto per il trattamento delle sole acque di vegetazione e non un impianto per il trattamento di altri rifiuti liquidi speciali pericolosi e non, di varia tipologia e spesso di provenienza esterna al territorio; in sostanza secondo il Comune di Presicce, nella filiera dei successivi atti autorizzativi vi è stata la sostituzione del titolo originario e non la costituzione di un nuovo titolo a trattare rifiuti;
 - il Comune di Salve dichiarò che l'A.I.A. non poteva essere rinnovata, in quanto la compatibilità urbanistica non poteva ritenersi consolidata proprio per le osservazioni espresse dal Comune di Presicce;
 - l'avv. Accettura, per la Società Ecolio 2 S.r.l., richiamò a tal proposito la sentenza n. 679/2022 del 27/04/2022 con la quale il TAR Puglia – Sezione Seconda di Lecce dichiarava consolidato l'assetto dell'impianto, sia dal punto di vista impiantistico che dal punto di vista della destinazione d'uso e che oggetto della Conferenza avrebbe dovuto essere l'adeguamento impiantistico alle BAT Conclusions e alle richieste di miglioria già formulate da ARPA sia in sede di Conferenza che in sede di Tavolo Tecnico;
 - ARPA, intervenendo in merito ai contenuti della ultima revisione del progetto (22 gennaio 2020), preannunciò che avrebbe inviato una ulteriore nota con richiesta di modifiche e integrazioni, che si rendevano necessarie a causa degli aggiornamenti normativi al D. Lgs. n. 152/2006 intervenuti nel frattempo;
 - il rappresentante di ASL condivise l'impostazione data dalla Provincia, reputando fondamentali le valutazioni sulla conformità urbanistica dell'impianto;

- il rappresentante dell'associazione LILT, riassumendo i contenuti di una nota già trasmessa in data 25/09/2019, dichiarò che secondo un rapporto dell'OMS il Salento non può più sopportare alcuna emissione industriale per motivi legati alla tutela della salute;
- il rappresentante di Legambiente condividendo le dichiarazioni della LILT, riferì che nella procedura di rinnovo A.I.A. occorreva valutare anche la scarsa affidabilità nella gestione dell'impianto da parte della Società Ecolio 2 S.r.l. come rilevato nel corso dell'attività ispettiva condotta dalle Autorità competenti;
- il Presidente della Conferenza, Dirigente pro tempore del Servizio scrivente, preso atto delle dichiarazioni, sospese i lavori della Conferenza del 12/07/2022, al fine di consentire alla Società di poter predisporre le integrazioni che sarebbero state esplicitate a breve da ARPA ed acquisire, poi, i pareri finali di ARPA e ASL, atteso che i Comuni di Presicce-Acquarica e di Salve avevano già espresso il loro parere;
- con successiva nota prot. n. 55746 del 05/08/2022 ARPA richiese le integrazioni anticipate nel corso della seduta della Conferenza di Servizi del 12/07/2022;
- con nota prot. n. 154408 del 29.08.2022, ASL Lecce trasmise il proprio parere favorevole *“subordinato alla puntuale applicazione delle prescrizioni di ARPA, con particolare riferimento alle misure di contenimento delle emissioni odorigene, già in passato oggetto di numerose segnalazioni di disagio olfattivo, nonché alla favorevole conclusione dell'iter amministrativo riferito alla compatibilità urbanistica”*;
- con nota acquisita al prot. prov. n. 38038 del 04/10/2022 la Società presentò un'ulteriore versione aggiornata della documentazione progettuale;
- con successiva nota prot. n. 381098 del 05/10/2022, il Servizio scrivente convocò la quinta seduta della Conferenza dei Servizi per il giorno 17 novembre 2022;
- nel corso della suddetta quinta seduta della Conferenza si registrarono i seguenti interventi:
- il rappresentante del Comune di Morciano, evidenziò che nel provvedimento di A.I.A., rilasciato con la Determinazione n. 117 del 18/05/2011, si precisava che ai sensi art. 5 del D. Lgs 95/2005, il provvedimento recepiva le autorizzazioni indicate al capitolo 5 dell'Allegato A e sostituiva a tutti gli effetti ogni autorizzazione, visto, nulla osta o parere in materia ambientale, ma detto provvedimento non esonerava il gestore dal conseguire tutte le altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente (come la compatibilità urbanistica o il parere sulla localizzazione);
- il rappresentante del Comune di Salve rappresentò che il parere dei Comuni limitrofi non era affatto da considerarsi marginale, in quanto le valutazioni di tipo urbanistico e ambientale riferite al solo Comune di Presicce-Acquarica erano insufficienti atteso che l'impianto risultava ubicato a pochissimi chilometri dalle abitazioni di Salve e che il Comune di Salve si era da sempre opposto alla prosecuzione dell'attività dell'impianto, anche in considerazione delle numerose segnalazioni di molestie olfattive registrate che testimoniavano l'incompatibilità urbanistica e ambientale dell'impianto con il territorio in cui era stato insediato;
- il referente di ARPA, riferì che le integrazioni trasmesse dalla Società Ecolio 2 S.r.l. nel mese di ottobre rispondevano in gran parte alle richieste dell'Agenzia, ma restavano ancora alcuni aspetti da chiarire, relativi al Piano di Monitoraggio e controllo;
- preso atto degli interventi, il Presidente della Conferenza, Dirigente pro tempore del Servizio scrivente, decise di aggiornare i lavori della Conferenza a nuova data al fine di consentire alla Società di poter riscontrare le richieste di ARPA;
- con la nota acquisita al prot. n. 4946 del 03/02/2023 la Società diede riscontro alle richieste di ARPA trasmettendo gli elaborati progettuali opportunamente revisionati;
- ad esito di detta revisione progettuale pervennero i seguenti pareri:
- con nota prot. 44807 del 21/03/2023 Il Servizio di Igiene della ASL di Lecce confermò il parere favorevole già espresso con la nota prot. n. 154408 del 29.08.2022, subordinandolo *“alla puntuale applicazioni delle prescrizioni di ARPA, con particolare riferimento al contenimento delle emissioni odorigene, nonché alla favorevole conclusione dell'iter amministrativo riferito alla compatibilità urbanistica”*.
- con nota prot. n. 5485 del 23/03/2023 il Comune di Presicce-Acquarica trasmise il proprio parere definitivo di diniego al procedimento di riesame A.I.A. ex art. 29-nonies del D. Lgs. n. 152/2006 dell'impianto di proprietà della Società Ecolio 2 S.r.l. sito in Presicce, loc. “Spiggiano-Canale”, per i profili urbanistici-edilizi di competenza;
- con nota prot. n. 4126 del 24/03/2023 anche il Sindaco del Comune di Salve espresse parere negativo all'esercizio del suddetto impianto evidenziando che l'area di insediamento dell'impianto era stata individuata per accogliere un impianto di tutt'altra natura e finalità rispetto a quello oggetto del procedimento di riesame A.I.A. e il cui esercizio era strumentale ad un contesto sociale ed economico di tipo rurale; l'attuale impianto,

- pertanto, non risulta sia mai stato legittimamente autorizzato a smaltire rifiuti speciali pericolosi con elevati rischi per la salute e l'ambiente;
- ARPA Puglia, con nota prot. 22897 del 04/04/2023 (acquisita al prot. prov. n. 14284 del 04/04/2023) rilasciò il proprio parere definitivo favorevole con alcune prescrizioni;
 - con nota acquisita al prot. prov. n. 14286 del 04.04.2023 le associazioni ambientaliste Legambiente, LILT e Italia Nostra, trasmisero ulteriori osservazioni riguardanti l'impianto e ribadirono il loro dissenso al rinnovo e ampliamento dell'A.I.A. richiesti da ECOLIO 2 S.r.l. per l'impianto sito in Presicce-Acquarica;
 - con nota prot. n. 15220 del 13/04/2023 il Servizio scrivente, preso atto dei contributi pervenuti, convocò la sesta ed ultima Conferenza dei Servizi per il giorno 5 maggio 2023;
 - nella seduta della Conferenza di servizi del 5 maggio 2023:
 - fu data lettura dei suddetti ultimi pareri pervenuti alla Provincia;
 - ARPA richiamò i contenuti del proprio parere favorevole, evidenziando che la Società aveva dato riscontro a quasi tutte le richieste di chiarimenti, permanendo la necessità di apportare alcune correzioni/integrazioni agli elaborati prodotti;
 - i rappresentanti dei Comuni Di Presicce-Acquarica, di Salve e di Morciano ribadirono il parere negativo al rinnovo A.I.A. per tutto quanto già espresso negli atti allo stato prodotti;
 - le Associazioni ambientaliste LILT, Legambiente ed Italia Nostra ribadirono la loro contrarietà al rinnovo A.I.A.;
 - la Società, tramite il proprio consulente legale:
 - Evidenziò che nelle varie sedute della Conferenza di servizi erano state riproposte sempre le stesse osservazioni delle Associazioni, come se nulla fosse mutato, mentre invece il procedimento si era sviluppato attraverso un iter lungo e impegnativo per la Società, portando a delle rettifiche significative del progetto, in accoglimento di tutte le osservazioni della Conferenza;
 - evidenziò che il progetto finale aveva ottenuto il parere favorevole di ARPA;
 - rilevò che in merito al profilo urbanistico, allo stato la sentenza del TAR n. 679/2022 non aveva indicato alcun profilo di illegittimità nella situazione autorizzativa antecedente, sebbene detta Sentenza fosse stata appellata dalla Provincia al Consiglio di Stato;
 - al termine degli interventi il Presidente, Dirigente pro tempore del Servizio scrivente, chiuse i lavori della Conferenza, riferendo che le posizioni di ogni Ente erano state ampiamente chiarite e, pertanto, non erano più necessarie ulteriori convocazioni; delle posizioni emerse si sarebbe tenuto conto nell'atto conclusivo di competenza della Provincia.

Rilevato che:

- la proposta oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 2766 del 28/07/1999 era inerente ad un ampliamento dei codici di rifiuti speciali liquidi da sottoporre a trattamento alcuni dei quali, peraltro, pericolosi, rispetto all'unico rifiuto liquido costituito da acque di vegetazione per il quale l'impianto in argomento era stato regolarmente autorizzato a trattare con la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 1663 del 30/05/1994;
- l'autorizzazione all'esercizio provvisorio per un solo anno disposta con la suddetta Determinazione Dirigenziale n. 2766 del 28/07/1999 è stata rilasciata dal Dirigente pro tempore del Servizio Ambiente con semplice Atto di Determinazione facendo riferimento unicamente alla sopra richiamata Deliberazione di Giunta Provinciale n. 666/1999, che, tuttavia nulla disponeva di diverso (e non poteva farlo) in merito ai procedimenti amministrativi ed autorizzativi previsti dalla normativa vigente all'epoca (L.R. n. 30/1986 e D.Lgs. n. 22/1997);
- il Verbale n. 398 del 24/09/1996 con il quale il Comitato Tecnico Operativo avrebbe espresso parere favorevole, ai sensi della L. R. n. 30/1986 alla variante di progetto per l'estensione dei rifiuti trattabili, sebbene citato nelle premesse della successiva Determinazione Dirigenziale n. 5186/2000 di autorizzazione all'esercizio in via definitiva dell'impianto in argomento, è, invece, riferito ad altro impianto situato in agro di Melendugno e non all'impianto di Presicce;
- detti atti, in parte illegittimi per le considerazioni sopra riportate, hanno determinato come conseguenza la trasformazione dell'opificio da impianto di trattamento di acque di vegetazione (rifiuto speciale non pericoloso) per il quale il Comune di Presicce si era espresso positivamente con la D.C.C. n. 12 del 15/02/1993 ad impianto dedicato anche al trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non di varia tipologia e spesso di provenienza esterna al territorio; quindi, nella sostanza, le finalità per le quali si richiede il rinnovo A.I.A., non condivise dal Comune di Presicce-Acquarica e dai Comuni contermini, sono diverse rispetto a quelle iniziali in base alle quali il Comune di Presicce si era espresso positivamente.

Considerato che:

- sono cessati i termini di validità dell'A.I.A. di cui alla Determinazione della Regione Puglia n. 117 del 18 maggio 2011;
- la Società, con nota prot. n. 13903 del 25.03.2019, ha presentato istanza di riesame A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006;
- la Provincia, con la nota prot. 14339 del 26/03/2019, ha convocato la Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 della L. 241/1990 che si è poi conclusa con la seduta del 5 maggio 2023;
- che, nel corso dei lavori della conferenza si è ritenuto di dover acquisire il parere di compatibilità urbanistica dell'impianto di proprietà della Società;
- che il TAR con Sentenza n. 679/2022 del 27/04/2022, ha, comunque, specificato che il luogo deputato per la valutazione della compatibilità urbanistica dell'impianto è la Conferenza dei Servizi di riesame dell'A.I.A. ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006;
- il Comune di Presicce-Acquarica territorialmente competente in sede di riesame A.I.A., ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. n. 152/2006, ha espresso, attraverso il proprio Ufficio Tecnico, parere negativo di compatibilità urbanistica e mediante la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05.03.2021, all'unanimità, si è pronunciato negativamente alla prosecuzione delle attività dell'impianto oggetto del rinnovo A.I.A. in quanto ritenute potenzialmente nocive per l'ambiente e pericolose per la salute pubblica;
- il Comune di Salve, Comune limitrofo, che in linea d'aria è più prossimo all'impianto in oggetto, con la nota prot. n. 4126 del 24/03/2023 ha espresso parere negativo all'esercizio del suddetto impianto evidenziando che l'area di insediamento dell'impianto era stata individuata per accogliere un impianto di tutt'altra natura e finalità, rispetto a quello che è oggetto del procedimento di riesame A.I.A., e il cui esercizio era strumentale ad un contesto sociale ed economico di tipo rurale; l'attuale impianto, pertanto, non è stato mai legittimamente autorizzato a smaltire rifiuti speciali pericolosi con elevati rischi per la salute e l'ambiente;
- anche il Comune di Morciano Servizi aveva espresso la propria contrarietà al rinnovo A.I.A. in occasione delle sedute della Conferenza di Servizi del 17/11/2022 e del 05/05/2023;
- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha fornito specifiche raccomandazioni in tema di prevenzione sanitaria, circa l'applicazione nella fase autorizzativa degli insediamenti industriali dei principi di precauzione e di sostenibilità ambientale, pena l'esposizione precoce e continua delle popolazioni a pericolose sorgenti inquinanti e a fattori di rischio di gravi patologie, in particolare per i soggetti in fase di sviluppo sensibile (bambini, donne in gravidanza, soggetti con particolari patologie);
- in ragione delle attribuzioni di ciascuno degli Enti/amministrazioni coinvolti rispetto all'oggetto della decisione, i dissensi espressi sono risultati prevalenti;

Ritenuto che:

- la proposta oggetto della Determinazione Dirigenziale n. 2766/1999 costituiva una vera e propria modifica sostanziale di impianto perché, pur non modificando la struttura fisica dell'impianto, comportava l'impiego di impianti e attrezzature già esistenti per usi differenti da quelli per i quali erano stati originariamente progettati, con conseguenti impatti diversi sulle matrici ambientali e con modifiche sostanziali delle modalità di gestione di rifiuti (trattamento di rifiuti che prima non erano ammessi); in sostanza modificando la materia prima trattata, di conseguenza, risultava anche modificato il relativo impatto ambientale determinato dal trattamento;
- l'approvazione del progetto di modifica, quindi, non poteva essere fatta con provvedimento ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 22/1997 poiché detto articolo riguarda le autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti di impianti per i quali il progetto, o una sua variante sostanziale, risultano già approvati anche in base al parere urbanistico favorevole del Comune, quale ente competente per la pianificazione del suo territorio; nel caso in specie detta variante non è, evidentemente, mai stata correttamente approvata;
- l'autorizzazione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2766/1999 presenta, pertanto, un grave vizio di legittimità in quanto è stata rilasciata senza la preventiva e necessaria approvazione del progetto di variante da parte della Giunta Regionale (e, per essa, da parte della Giunta Provinciale giusta la delega disposta con la L. R. 30/1986) ai sensi dell'art. 27, c. 8 del D. Lgs. n. 22/1997 (approvazione di varianti sostanziali), e senza il regolare svolgimento della Conferenza dei Servizi prevista all'art. 27 c. 2 dello stesso D.Lgs. n. 22/1997 che avrebbe dovuto coinvolgere il Comune e gli altri enti territorialmente competenti quali, ad es. il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA);

- il vizio di illegittimità della suddetta Determinazione ha determinato, di conseguenza, l'invalidità dei successivi provvedimenti ed in particolare dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e della Valutazione di Impatto Ambientale rilasciate dalla Regione rispettivamente con la Det. Dir. n. 117/2011 e la Det. Dir. n. 221/2013;
- i suddetti atti, seppur divenuti inoppugnabili per decorrenza dei termini, restano comunque illegittimi, in quanto si è verificato un vulnus nella procedura di rilascio normativamente codificata che, in tali casi, richiedeva, tra l'altro, la pronuncia del Consiglio del Comune sede della localizzazione dell'impianto;
- il parere sfavorevole espresso dal Comune di Presicce-Acquarica nel corso della Conferenza di rinnovo A.I.A. in merito alla localizzazione sul proprio territorio di un impianto di trattamento di rifiuti speciali pericolosi e non, impedisce di fatto all'Ente Provincia la conclusione positiva del procedimento di riesame e rinnovo dell'A.I.A. originaria rilasciata con la Determinazione del Dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 117 del 18/05/2011, in quanto (cfr. art. 29-quater, comma 11) *"le autorizzazioni integrate ambientali rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell'elenco dell'Allegato IX alla Parte Seconda del presente decreto"*, e tra queste autorizzazioni è ricompresa l'Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti di cui all'art. 208 dello stesso D. Lgs. n. 152/2006, che come sopra richiamato si fonda sul parere favorevole del Consiglio Comunale;
- la tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente (art. 3-ter c. 1 del D. Lgs. n. 152/2006);
- i Comuni, tra l'altro, sono Enti per primi preposti alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia della salute pubblica e alla pianificazione del territorio;
- nello specifico, la gestione dei rifiuti deve essere improntata ai principi generali di *"precauzione ambientale"* di *"prevenzione"* e di *"sostenibilità"* in virtù dei quali l'Autorità Competente è obbligata a porre in essere un'azione anticipata di tutela, rispetto ad eventuali rischi di tipo sanitario ed ambientale, connessi in tal caso al trattamento di rifiuti speciali pericolosi;
- pertanto, le considerazioni e le valutazioni sopra riportate, costituiscono motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di rinnovo/riesame dell'autorizzazione dell'impianto.

Considerato, inoltre, che:

- con nota prot. n. 8571 del 28.02.2024 il Servizio scrivente ha comunicato alla Società il preavviso, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/199, dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza presentata dalla Società, con la nota acquisita al prot. n. 13903 del 25/03/2019, di riesame e rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, dell'A.I.A. rilasciata con Determinazione del Dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 117 del 18/05/2011 per l'impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi (IPPC cod 5.1. e 5.3.), sito in Presicce, loc. *"Spiggiano-Canale"*;
- con nota acquisita al prot. prov. n. 10385 del 11/03/2024 la Società ha riscontrato il preavviso di rigetto sopra citato della Provincia, allegando le memorie procedurali del 03/08/2022 e del 20/12/2022 trasmesse dai legali della stessa Società ad esito delle Conferenze di Servizi del 12/07/2022 e del 17/11/2022 e l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. IV, 4/09/2023 n. 8163;
- che con la predetta nota, in particolare, la Società:
 - a) ha contestato il preavviso di rigetto preannunciato *"per le ragioni tutte espresse nelle memorie procedurali del 3/08/2022 e del 22/12/2022, trasmesse a mezzo pec a valle della ricezione dei verbali di conferenza dei servizi relativi alle riunioni del 12.07.22 e del 17.11.22 e per quanto verbalizzato nel corso delle predette sedute della conferenza nonché dell'ultima risalente al 05/05/23"*, ritenendo, quindi, che a seguito della sentenza n. 679/2022 resa dalla II Sez. del TAR Puglia-Lecce - sia pure di inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti proposti dalla Società - risulterebbe, in sintesi, :
 - che *"successivamente alle autorizzazioni provinciali che si sono succedute negli anni, l'impianto della ricorrente è stato da ultimo oggetto di favorevole A.I.A. ...che ricomprende anche gli assenti di carattere edilizio ed urbanistico"*;
 - sicché *"deve ritenersi consolidato l'assetto che l'impianto, tanto dal punto di vista progettuale/impiantistico che della destinazione d'uso, ha avuto all'esito della suddetta A.I.A." - n. 117/2011, "resa a seguito di conferenza di servizi alla quale il Comune di Presicce ha partecipato, esprimendo parere favorevole"*;
 - e che per questo potrebbero essere *"esaminati nella conferenza dei servizi di riesame AIA ai sensi dell'art. 29 - octies D.Lgs. 152/2006 solo i profili successivi a tale assetto"*;

- b) ha, inoltre, evidenziato che la sentenza del TAR di Lecce n. 679/2022 è stata gravata con ricorso d'appello (n. 5548/22 di R.G.) innanzi al Consiglio di Stato dalla Provincia di Lecce (e, con appello incidentale, dal Comune di Presicce-Acquarica e dalla società Ecolio 2 Srl) e che, nell'ambito di detto giudizio d'appello, con ordinanza n. 8163 del 04/09/2023, la IV Sez. del Consiglio di Stato ha "ritenuto necessario, ai fini del decidere, disporre verifica", ponendo al CTU incaricato di rispondere al quesito "se i titoli rilasciati per l'impianto in questione siano idonei ai fini dell'utilizzo dell'impianto per il trattamento di rifiuti liquidi speciali in esame, in considerazione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, risultanti agli atti di causa, delle previsioni del p.r.g. relativamente anche al carico urbanistico, nonché delle caratteristiche funzionali del medesimo";
- c) per le ragioni su esposte ha, quindi, chiesto, in via principale, la conclusione con esito positivo del riesame dell'A.I.A. ed, in subordine, la sospensione del procedimento nelle more della conclusione della verifica disposta dal Giudice Amministrativo;

Tutto ciò premesso, rilevato, considerato e ritenuto

Valutate le controdeduzioni al preavviso di diniego trasmesse dalla Società e considerato che le stesse non superano i profili ostativi al rinnovo già rappresentate dalla comunicazione di preavviso di rigetto.

Atteso che la Conferenza dei Servizi ha concluso i lavori nella seduta del 05/05/2023 e sono ormai decorsi più di 11 mesi da detta conclusione.

Ritenuto di non aderire alla richiesta di sospensione del procedimento richiesta dalla Società in quanto in contraddizione con la richiesta di conclusione del procedimento pure richiesta dalla medesima Società.

Dato atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del vigente Piano Triennale Anticorruzione, di non versare, in relazione al procedimento in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti - **sulla base dell'istruttoria condotta dal funzionario responsabile del procedimento,**

DETERMINA

- 1. di denegare** alla Società ECOLIO2 S.r.l. con sede legale in Bari, alla Strada Calvani, 8, P.IVA 04938630722, il rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) rilasciata con Determinazione del Dirigente pro tempore dell'Ufficio Inquinamento e Grandi Impianti della Regione Puglia n. 117 del 18/05/2011, relativa all'impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi pericolosi e non pericolosi (IPPC cod. 5.1. e 5.3.), sito in Presicce, loc. "Spiggiano-Canale";
- 2. di prescrivere** alla Società ECOLIO2 S.r.l. la messa in sicurezza dell'impianto con il corretto smaltimento fuori dal sito dei rifiuti in giacenza;
- 3. di dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.
- 4. di dare atto, altresì,** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica o comunque dalla sua piena conoscenza;
- 5. notificare** il presente provvedimento a:

Ecolio2 S.r.l.
Comune di Presicce Acquarica
Polizia Provinciale
Servizio Igiene Sanità Pubblica ASL:
ARPA Puglia - Dap di Lecce
Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri Lecce
Regione Puglia Ufficio Gestione Rifiuti

ecolio2srl@pec.it
protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it
poliziaprovinciale@cert.provincia.le.it
dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
sle41034@pec.carabinieri.it
serv.rifutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Il sottoscritto dott. Salvatore Francioso attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale e che il presente schema di provvedimento predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Servizio è conforme alle risultanze istruttorie.

Firmato

E.Q. dott. Salvatore Francioso

SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE
ECOLOGICA
Dirigente
Moschettini Fernando / ArubaPEC S.p.A.